



TRIBUNALE CIVILE DI MONZA

**Sezione Terza Civile - Fallimentare****Sezione Fallimentare**

riunito in camera di consiglio in persona dei sigg. magistrati:

dott. ssa Alida Paluchowski                      Presidente

dott. Mirko Buratti                                  Giudice

dott. Giovanni Battista Nardecchia    Giudice rel

ha emesso il seguente

**IL CASO.it**

DECRETO



Rilevato che:

con ricorso depositato in data 21 Maggio 2014 la società Imballaggi Grafici srl, CF 02285040966, con sede legale in Monza via Giovanni Battista Mauri n. 5 ha depositato dinanzi al Tribunale di Milano domanda per l'ammissione dell'anzidetta società alla procedura di concordato preventivo con riserva di deposito successivo del piano della proposta e della documentazione di cui all'art. 161 l.fall.;

con decreto del 6/6/2014 il tribunale di Milano ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore di quello di Monza;

avvenuta la trasmissione degli atti, con provvedimento del 17/6/2014 il tribunale di Monza assegnava termine di 60 giorni per il deposito, e nominava il dr. G.B. Nardecchia giudice delegato ed il dr. M. Cordaro Commissario Giudiziale;

il termine veniva poi prorogato al 16/10/2014 quando la società depositava la domanda completa;

ritenuto che:

- la documentazione di rito prodotta a corredo dell'istanza fornisca sufficienti elementi positivi per il giudizio a cognizione sommaria richiesto in questa sede, giudizio destinato a subire un riesame approfondito e circostanziato nell'ulteriore corso della procedura, sulla scorta degli accertamenti devoluti al Commissario Giudiziale;

- dalla documentazione e dagli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria risulta che

la domanda risponda alle condizioni richieste dall'art. 160 l. fall., e in particolare:

la società ricorrente è inquadrabile quale impresa assoggettabile al fallimento, in quanto:

- I. presenta i requisiti di cui all'art. 1 L.F. alla luce dei bilanci depositati in allegato alla domanda ex art. 161 comma 6 l.f. (docc. 7, 8 e 9) ;
- II. ricorre, inoltre una situazione di crisi, se non insolvenza, ampiamente argomentata dalla stessa ricorrente, e deducibile dall'esame dell'ultimo bilancio (Ebitda negativo pari a circa € 0,8 milioni prima delle componenti straordinarie, perdita netta di esercizio, dopo le componenti straordinarie di oltre 2,2 milioni con azzeramento del patrimonio netto della società)
- III. la medesima società ha prodotto tutta la documentazione prevista dall'art. 161 l. fall.;

- la documentazione depositata è comprensiva della relazione ex art. 160 comma 2 l.f. redatta ai fini del degrado al chirografo dell'IVA di rivalsa (assistita dal privilegio speciale ex art. 2758 comma 2 c.c.) addebitata in fattura ai fornitori o prestatori di servizi;

- al credito di rivalsa dell'Iva spettante al cedente di beni o al prestatore di servizi va riconosciuto il privilegio speciale dell'art. 2758, secondo comma c.c. sui beni che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio, salvo che sia diversamente previsto come espresso patto di concordato, ai sensi dall'art. 160 comma 2 l.fall..

-il creditore privilegiato ha quindi diritto all'integrale soddisfazione nel concordato preventivo anche qualora il bene gravato dal privilegio non sia presente nel patrimonio del debitore;

-la regola generale del concordato rimane anche in questo caso quella dell'integrale pagamento dei creditori privilegiati, tranne che il piano ne preveda la soddisfazione parziale ai sensi dell'art. 160 comma 2 l.fall.

-tale limitazione, invero, è configurata dalla legge come l'effetto di un patto concordatario; dunque, in mancanza di una proposta che dia luogo a un tale patto, non può che farsi applicazione della regola generale, né l'eventuale incapacità rileva agli effetti del riconoscimento del privilegio in favore del creditore concordatario (cfr. Cass. 24970/2013);

-in applicazione di tali principi la società ha espressamente previsto nel piano la soddisfazione parziale di tali creditori ai sensi dell'art. 160 comma 2 l.fall.;

-per determinare la misura di tale soddisfazione la società è partita dalla consistenza del magazzino alla data di deposito della domanda di concordato con riserva (€ 8.368,65), in considerazione del fatto che il dato di costo costituisce il valore massimo attribuibile ai beni ivi presenti e che il privilegio ex art. 2758 comma 2 c.c. può essere riconosciuto solo nei limiti di detto valore, con degrado al chirografo dell'eccedenza;

-in forza di patto concordatario il privilegio ex art. 2758 comma 2 c.c. va quindi presuntivamente riconosciuto nei limiti del valore del magazzino al momento del deposito della domanda di concordato, presunzione che può essere vinta soltanto ove nel piano sia affermata e nella relazione ex art. 160 comma 2 l.fall. attestata, la materiale (e non contingente) inesistenza, l'impossibilità di una concreta individuazione (per cessione, confusione, commistione, trasformazione etc...) di beni o valori sui quali il privilegio possa trovare collocazione, ovvero il diverso minor valore di mercato attribuibile ai beni presenti, sempre avuto riferimento alla data di deposito della domanda;

- nel caso di specie il piano non ha riscontrato differenze tra il valore di costo e quello presumibile di realizzo, ma ha semplicemente individuato i creditori di prestazioni relative a beni ancora presenti nel patrimonio della società (allegato "C" per un importo totale di € 4.843,00) degradando al chirografo gli ulteriori crediti di rivalsa (cfr. relazione ex art. 160 comma 2 l.fall. in atti);

- la società ricorrente ha basato la propria proposta di concordato su un piano basato sulla prosecuzione dell'attività d'impresa;

- la prosecuzione dell'attività d'impresa che nel periodo 1 gennaio 2014 ha consentito di generare un fatturato di € 1.132.898 oltre IVA ed una marginalità in linea con le previsioni del piano;

- prosecuzione dell'attività d'impresa che dovrebbe generare la gran parte delle risorse necessarie al soddisfacimento dei creditori (la restante parte deriva dall'incasso dei crediti, la vendita del magazzino e da un apporto di € 150.000,00 a fondo perduto dei soci, cfr. pag. 19 del ricorso depositato in data 16/10/2014 e doc. 13);

- risorse che deriverebbero da un incremento del fatturato (con un ritorno nel 2015 ai valori del 2013) e da una riduzione dei costi che a regime produrrà un risparmio annuo di circa 586.000,00 euro;

- la proposta prevede l'integrale pagamento delle spese di procedura, dei crediti prededucibili; dei privilegiati entro il termine di 12 mesi dall'omologa, il pagamento dei creditori chirografari entro il termine di 48 mesi con trattamenti differenziati, essendo i creditori divisi in tre classi, tra fornitori strategici (pagamento del 50%), fornitori non strategici (pagamento del 25%), istituti di credito, garantiti da fidejussioni personali dei soci (percentuale del 15%);

- la relazione *ex art. 161 l. fall.*, redatta dal Dott. Giancaspero, professionista in possesso dei requisiti di indipendenza e professionalità prescritti dalla legge, che attesta la veridicità dei dati contabili esposti dalla società e la fattibilità del piano, appare coerente alla luce dell'*iter* logico-argomentativo posto alla base dell'attestazione di fattibilità del piano e della metodologia seguita nei controlli effettuati ai fini dell'attestazione di veridicità dei dati contabili esposti dalla società;

- tale conclusione appare allo stato condivisibile, anche se, tenuto conto che la riuscita del piano è legata in primo luogo a previsioni (ritorno al fatturato del 2013) allo stato non suffragate da evidenze certe o comunque altamente probabili, appare evidente la necessità che il commissario giudiziale monitori costantemente l'andamento della gestione;

- come risulta dall'ultimo bilancio depositato la società avuto perdite d'esercizio tali da azzerare il capitale sociale, circostanza che, allo stato, non determina profili di inammissibilità alla luce del nuovo primo comma dell'art. 182-sexies l. fall il quale si riferisce all'obbligo di riduzione del capitale sociale, disciplinato dai commi 2 e 3 dell'art. 2446 c.c. e dai commi 4, 5 e 6 dell'art. 2482-bis c.c., e a quelli di riduzione del capitale e contemporaneo aumento ovvero di trasformazione della società, disciplinati dall'art. 2447 e dall'art. 2482-ter c.c., norma che coerentemente esclude l'operatività della causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del

capitale sociale di cui all'art. 2484, comma 1, n. 4) c.c. e, in materia di società cooperative, di cui all'art. 2545-duodecies c.c.;

- quanto ai **presupposti**, il primo comma della nuova norma ne stabilisce l'applicazione al debitore che ricorra: i) alla «*domanda per l'ammissione al concordato preventivo, anche a norma dell'art. 161, sesto comma*»; ii) alla «*domanda per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione di cui all'art. 182 bis ovvero della proposta di accordo*», (il c.d. preaccordo) di cui al comma 6 del medesimo art. 182-bis. l. fall.;

- non paiono sussistere profili di dubbio sull'applicabilità della norma derogatoria in commento al concordato preventivo con continuità aziendale di cui al nuovo art. 186-bis l. fall. perché tale figura, benché autonoma, si inserisce, infatti, nelle disposizioni generali di cui agli artt. 160 e ss. l. fall.;

- anzi, a ben vedere, l'operatività dell'art. 182-*sexies* è sostanzialmente irrilevante per i concordati meramente liquidatori, mentre esplica appieno i suoi effetti nei concordati con continuità aziendale, consentendo agli amministratori di avviare il risanamento dell'impresa senza l'obbligo di un previo intervento sul netto patrimoniale;

- una società può quindi essere ammessa alla procedura di concordato preventivo, sia di liquidazione che con continuità, anche se, come nel caso di specie, abbia interamente perso il capitale sociale ed anche se il piano di concordato preveda espressamente la prosecuzione dell'attività imprenditoriale;

- sotto il profilo temporale, è stabilito che la norma si applica «*dalla data del deposito della domanda .... e sino all'omologazione*»;

- il nuovo art. 182-*sexies* l. fall. introduce nel nostro ordinamento una deroga espressa, ma temporanea, all'operatività della disciplina in materia di riduzione del capitale per perdite dettata nel codice civile;

- dopo il passaggio in giudicato del decreto di omologazione del concordato preventivo trovano nuovamente piena applicazione le norme in tema di riduzione del capitale sociale per perdite, di obblighi degli amministratori e di operatività della causa di scioglimento:

- in tal caso, se la società vuole evitare di incorrere nella causa di scioglimento, sarà necessario provvedere ad attivare tempestivamente i “rimedi societari” previsti per il caso di perdite: durante la procedura di concordato la società può continuare ad operare (se previsto nel piano) pur in mancanza del capitale minimo, ma tale possibilità cessa con il venir meno della procedura;

- la sospensione delle procedure per la copertura delle perdite e la inoperatività dello scioglimento in presenza di capitale sociale inferiore al minimo di legge offre alle società in crisi il grande vantaggio di evitare, in caso di continuità di esercizio di impresa, un processo immediato di ricapitalizzazione, che in quel momento potrebbe ostacolare l'opera di risanamento, processo che può e deve divenire fattibile all'omologazione, quando la falcidia concordataria ben può determinare l'effetto del riequilibrio del patrimonio, momento nel quale, ritornano operative le disposizioni codicistiche con la conseguente necessità di effettuare gli interventi sul capitale richiesti dalla legge e, in mancanza di sciogliere la società;

- la *ratio* della novella, anche alla luce di quanto anzi rappresentato, deve essere ricercata nel fatto con l'omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o della proposta concordataria si realizza, frequentemente, uno stralcio di parte delle posizioni debitorie o la loro conversione in *equity* (azioni o strumenti finanziari partecipativi), a cui consegue un corrispondente rafforzamento patrimoniale del debitore, potenzialmente idoneo a rimuovere la perdita “*rilevante*”;

- a tal proposito la società da atto che la sopravvenienza attiva di € 1.838.000,00, corrispondente alla riduzione dei debiti per gli effetti del concordato omologato ex art. 184 l.fall., determinerà al momento dell'omologa (stimato nell'aprile 2015) la ricostituzione del capitale sociale della società nell'importo di € 30.000,00 con conseguente rimozione di ogni situazione rilevante ai sensi degli artt. 2446, 2447 e 2482 bis c.c. ;

- tale affermazione, suffragata dalle risultanze del piano, dovrà naturalmente essere oggetto di attento vaglio nella sede naturale di tale valutazione: quella di omologa;  
- se, infatti, al termine della procedura non fosse possibile ricostruire il capitale sopra il minimo legale, esclusa la messa in liquidazione volontaria della società in pendenza di concordato con continuità, il tribunale non potrebbe che esprimere un giudizio negativo sulla domanda, negando l'omologazione.

visti gli artt. 160 e 163, c. 1°, l. fall.;

P.Q.M.

Dichiara aperta la procedura di concordato preventivo proposta da Imballaggi Grafici srl, CF 02285040966, con sede legale in Monza via Giovanni Battista Mauri n. 5;

DELEGA  
alla procedura il dott. Giovanni Battista Nardecchia;



ORDINA

la convocazione dei creditori dinanzi al giudice delegato in data 10.2.2015 h. 11,30, fissando il termine di giorni 30 dalla data del presente decreto per la comunicazione dello stesso ai creditori sociali e rammentando che ai medesimi devono essere eseguite le comunicazioni ai sensi della legge sull'agenda digitale, n. 221/2012 di conversione del decreto n. 179 del 2012<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> ( dopo la comunicazione dell'indirizzo PEC del commissario al Registro delle Imprese entro dieci giorni dalla nomina, va redatto l'avviso ex art. 171 che deve contenere :

- 1) la data dell'adunanza ,
- 2) copia integrale della proposta di concordato e del decreto di ammissione,
- 3) l'indirizzo di posta elettronica certificata del commissario ;

L'invito a ciascun creditore a comunicare entro il termine di 15 giorni l'indirizzo PEC al quale intende ricevere le comunicazioni , e solo ove lo stesso non sia comunicato né reperibile aliunde presso il Registro delle Imprese l'avviso che si provvederà a depositare le comunicazioni in cancelleria con effetto liberatorio).

NOMINA

Commissario il dott. Marco **CORDARO**; con studio in Desio, via Caravaggio n.2B  
(0362- 391962; C.F. CRDMRC59T03L682D)

DISPONE

che nel termine di 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento la  
società depositi la somma di euro 45.000,00 nella Cancelleria di questa sezione, per  
il 50% del fondo spese della procedura, ed i restanti € 45.000,00 entro 180 giorni,  
effettuandone il materiale versamento sul conto corrente bancario da aprire presso  
BPM, intestato alla procedura e di cui farà consegna di ricevuta del versamento a mani  
del Cancelliere della Sezione;


ORDINA

che il presente decreto sia pubblicato e comunicato nei modi e nelle forme previste  
dall'art. 166 l.f., nonché sul sito internet del Tribunale e, per estratto, sul giornale La  
Repubblica;

Così deciso il giorno 11/11/2014 in Camera di Consiglio della terza sezione civile del  
Tribunale di Monza

Il Giudice rel .

Dr. G.B.Nardecchia



Il Presidente

Dr.ssa A. Paluchowski

